


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 328/10ⁿ

Sciro
06-4-P

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA**

Proposta di legge

Di iniziativa dei Consiglieri Regionali:
Battaglia e Neri

Recante

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre, n. 57²⁰¹⁷ (Modifiche alla l.r.
32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)”

Reggio Calabria li 06/04/2018

I Consiglieri Regionali

Domenico Battaglia

Giuseppe Neri

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16660 del 6/4/2018

Classificazione 2.5

RELAZIONE

Il progetto di legge mira a prorogare i termini previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 ed , in particolare, attraverso l'articolo 1 vengono prorogati rispettivamente, al 30 giugno 2018 il termine per l'adozione, da parte della Giunta Regionale, del regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS (Edilizia Residenziale Sociale) , i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione e al 31 ottobre 2018 il termine ultimo per il censimento, da parte dell'ATERP regionale e dei Comuni interessati, delle unità immobiliari di e.r.p. occupate senza titolo. Viene inoltre modificato e riformulato il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 32/96 prevedendo, nel caso di inadempienza da parte dei Comuni, che il rimborso delle competenze in favore dei presidenti e dei componenti delle commissioni venga effettuato dal Direttore generale o Commissario dell'ATERP regionale o suo delegato nella qualità di commissario ad acta con oneri a carico degli stessi Comuni inadempienti. Con l'articolo 2 viene prorogato al 31 ottobre 2018 il termine ultimo per la rilevazione e l'elaborazione dei dati necessari per l'aggiornamento a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento di alloggi di proprietà e/o gestione dell'ATERP regionale e/o dei comuni.

Con l'articolo 3 viene integrato il comma 1, legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 e prorogato al 31 luglio 2018 il termine ultimo per gli assegnatari degli alloggi di e.r.p. di poter sanare la propria posizione debitoria nei confronti degli enti proprietari e di presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare negli ultimi cinque anni.

Con l'articolo 4 viene prorogato al 31 luglio 2018 il termine ultimo per la predisposizione da parte degli enti proprietari dei nuovi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di loro proprietà. L'articolo 5 introduce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 l'entrata in vigore della presente legge

Relazione Economico - Finanziaria

La presente legge si riferisce a modifiche di norme di tipo ordinamentale e non comporta maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio della Regione Calabria. Gli articoli 1 , 2 , 3, e 4 della presente proposta di legge, prorogano i termini entro i quali sia gli Enti proprietari che gli inquilini – assegnatari devono adempiere a disposizioni dettate dalla legge regionale 22 dicembre 2017 , n. 57 . L'articolo 1, inoltre, modifica e riformula il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. n. 32/96 mantenendo il principio secondo il quale le spese sono a carico dei comuni e confermando la neutralità della spesa a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine previsto all'articolo 3 consentirà agli Enti di cui sopra la possibilità di introitare maggiori risorse finanziarie attraverso la riscossione dei canoni di locazione e degli oneri accessori non versate da parte delle famiglie assegnatarie che presenteranno istanza di rateizzazione sanando di fatto la propria posizione debitoria. Infine, gli articoli 5 e 6 contengono norme esclusivamente di carattere ordinamentale disponendo la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge stessa.

ARTICOLO 1

(Modifiche e integrazioni all'articolo 1, legge regionale 22 dicembre, n. 57)

1. All'articolo 1, comma 1, 1-quinquies, legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 le parole "30 aprile 2018" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2018".
2. All'articolo 1, comma 9, dopo la lettera b, è aggiunta la lettera b-1:
b-1. il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi comuni, entro trenta giorni, dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle commissioni stesse. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o Commissario dell'ATERP regionale o suo delegato, con oneri a carico del Comune inadempiente, nella qualità di commissario ad acta provvede al rimborso.
3. All'articolo 1, comma 18, lettera b, 7-bis, legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 le parole "30 aprile 2018" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2018".

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 2 legge regionale 22 dicembre 2017, n.57)

1. All'articolo 2, comma 1, legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 le parole "30 aprile 2018" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2018".

ARTICOLO 3

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 legge regionale 22 dicembre 2017, n.57)

1. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "di proprietà o gestiti dall'ATERP regionale" sono aggiunte le parole "o dei Comuni" e le parole "30 aprile 2018" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2018".

ARTICOLO 4
(Modifiche all'articolo 4 legge regionale 22 dicembre 2017, n.57)

1. All'articolo 4, comma 1, legge regionale 22 dicembre 2017 , n. 57 le parole "30 aprile 2018" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2018".

ARTICOLO 5
(Clausola di Invarianza Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della regionale.

ARTICOLO 6
(Entrata in Vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).